



**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO  
PER IL SERVIZIO DI**

**PROGETTAZIONE E REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY  
MANIFESTAZIONE “NATALE A COMO”**

**26 NOVEMBRE 2023 -7 GENNAIO 2024**



## **ART.1 OGGETTO**

Il presente contratto attiene il servizio di “PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY ” relativo alla manifestazione natalizia, denominata “Natale a Como” che si svolgerà nella città di Como a partire da domenica 26 novembre 2023 sino a domenica 7 gennaio 2024.

La manifestazione comprende un insieme di eventi ed attrazioni all’aperto che avranno luogo prevalentemente nelle piazze e vie del centro storico cittadino, come di seguito descritte:

### **MERCATINI NATALIZI**

Piazza Perretta: 20/25 casette mercatino prodotti merceologici e/o alimentari (no somministrazione)

Piazza Grimoldi: 3 casette ospitanti associazioni solidali

Via Pretorio, Via Maestri Comacini, Piazza Verdi, Via Vittorio Emanuele, Piazza Medaglie d’Oro: rassegne hobbistiche (solo nei fine settimana), in via di definizione

Piazza San Fedele: mercatini occasionali

### **ATTRAZIONI**

Piazza Cavour: pista del ghiaccio

Piazza Verdi: giostra cavalli

Piazza Duomo: Albero di Natale (12 mt)

(eventuale) proiezioni illuminotecniche sulle facciate degli edifici in Piazza Verdi, Piazza San Fedele e altri spazi da definirsi

(eventuale) decorazioni natalizie (alberi di piccole dimensioni et similia) in piazze del centro storico

### **EVENTI**

Accensione Albero di Natale con coro voci bianche

Mezza maratona – 3.12 Viale Puecher

Babbo Natale running – corsa non competitiva

Rappresentazione Presepe Vivente - 16.12 Via Pretorio

Spettacolo pirotecnico - 31.12



(eventuale) coro di voci bianche (40 bambini) nello spazio del sotto Broletto, in piazza Duomo, durante i weekend del periodo natalizio

#### ESPOSIZIONE AUTOVETTURE SPONSOR

Piazza Cavour

Piazza Verdi

Via Caio Plinio

Largo Miglio

Si precisa che, oltre a quanto sopra-riportato, nel periodo di durata della manifestazione natalizia potranno attuarsi anche altre iniziative, il cui svolgimento dovrà essere contemplato nella documentazione progettuale richiesta, operando le necessarie ed opportune integrazioni.

Il servizio è così descritto:

implementazione del modello organizzativo previsto dal Ministero dell'Interno per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo ai sensi dei Decreti Ministeriali 18/03/1996 - 19/08/1996 – 10/03/1998, e per la progettazione di eventi fieristici mercatali secondo quanto previsto nella Circolare 3794 del 12 marzo 2014, successivamente integrati attraverso la circolare n. 555 del 07/06/2017 del Capo della Polizia, la circolare n. 11464 del 19/06/2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e la direttiva n.11001/110(10) del Ministero dell' Interno, per la manifestazione denominata “Natale a Como”.

L'operatore deve provvedere a:

- SOPRALLUOGHI E RILEVAZIONE DELLE AREE interessate dai vari eventi;
- PRODURRE LA RELAZIONE TECNICA contenente tutte le direttive per il corretto svolgimento della manifestazione, secondo le normative vigenti, in particolare calcolo dell'affollamento e distribuzione del pubblico;
- REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO SAFETY;
- REDIGERE IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE;
- FORNIRE ASSISTENZA CON GLI ENTI DI CONTROLLO (CPV, AREU);
- INSTALLARE PRESSO LE AREE DEGLI EVENTI LA CARTELLONISTICA E LE PIANTINE NECESSARIE.



**Si precisa che, nel caso la Commissione di Vigilanza richieda, in sede di primo esame della pratica, ulteriore documentazione integrativa, rispetto a quella indicata, l'affidatario del servizio dovrà provvedere agli adeguamenti richiesti.**

**Il suddetto elenco deve quindi intendersi non esaustivo, ma linea guida per la redazione e presentazione di una pratica da sottoporre alle Commissioni di Vigilanza in maniera pressoché completa.**

### **ART.2 IMPORTO**

L'importo complessivo del contratto è di € 3000,00 oltre IVA.

Per il presente intervento non sono previsti oneri per interferenze, in quanto non esistono interferenze né con personale della stazione appaltante, né con soggetti terzi.

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà al termine della manifestazione, in data 7 gennaio 2024.

La presentazione della RELAZIONE TECNICA contenente tutte le direttive per il corretto svolgimento della manifestazione, compreso calcolo dell'affollamento e distribuzione del pubblico, del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO SAFETY, del PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE deve avvenire entro il 20 novembre 2023 , in tempo utile per l'esame della documentazione in Commissione di Vigilanza e presso le altre Autorità preposte.

### **ARTICOLO 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1.L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., sottoscrivendo apposita dichiarazione all'uopo predisposta dagli uffici comunali competenti.

2.L'efficacia dell'affidamento del presente servizio è, pertanto, subordinata:

- al rispetto da parte dell'Affidatario di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136;
- alla presentazione di apposita comunicazione di cui all'art. 3 commi 7 e 9 della Legge 136/2010;



- alla comunicazione a questo Ente appaltante di tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione della prestazione del servizio.

3. Il rapporto contrattuale si intende, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, automaticamente risolto qualora l'Affidatario non rispetti gli obblighi di cui alla medesima normativa e in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto avvengano senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

#### **ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 6- PENALI**

1. Per ogni inadempimento rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata sede di gara, verrà applicata una penale di importo pari ad un massimo del 1,00 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

2. Nella suddetta ipotesi, la contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al Fornitore tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per provvedere alla regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

3. Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione, l'affidatario, entro il termine di 15 giorni dalla contestazione di cui al precedente comma 6, potrà comunicare all'indirizzo pec di cui all'art. 26 le proprie controdeduzioni.

4. Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il predetto termine di 15 giorni, gli elementi giustificativi non vengano forniti o non siano ritenuti idonei a giustificare l'inadempienza contestata.

5. In ogni caso, l'importo delle penali applicate non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.



6.L'applicazione delle penali non preclude la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall' articolo 8, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7.E' in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento, indipendentemente dal numero di penali, in ragione della gravità del singolo inadempimento o di più inadempimenti ai sensi del successivo art. 8.

8. Le somme addebitate a titolo di penale o risarcimento, ai sensi del presente articolo, sono imputate in deduzione sull'importo delle fatture liquidabili non ancora pagate

#### **ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Affidatario si impegna a dare esecuzione al contratto, anche nelle more della sua sottoscrizione, sotto riserva di legge. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1.Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- b) abbandono dell'appalto;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) subappalto non autorizzato del servizio;
- e) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali.

2.Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Como via pec di valersi della clausola risolutiva.

3.La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.



### **ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'offerta della ditta affidataria e, in considerazione della durata infra annuale del servizio, si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali. I suddetti oneri sono tutti a carico dell'appaltatore.
2. L'appaltatore non avrà pertanto alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, né aggiungersi nessun altro onere.
3. Il Comune di Como, a fronte dei servizi prestati, pagherà il corrispettivo dovuto entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al Protocollo Generale del Comune.

### **Art. 10 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA-TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Per l'esecuzione del servizio descritto dal presente Capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'Affidatario all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2006, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si precisa quanto segue:
  - i dati forniti dall'Affidatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
  - i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara, di stipulazione dei contratti o in fase di esecuzione, sono trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, via Vittorio Emanuele II, n.97, email: [rpd@comune.como.it](mailto:rpd@comune.como.it). Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione Privacy raggiungibile dall'home page del sito istituzionale del Comune di Como.



In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L’Affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Affidatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L’Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione comunale di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.

#### **ART.11 GARANZIE E CAUZIONE DEFINIVA - ESCLUSIONE**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 d.lgs. 36-2023 non è richiesta la costituzione di garanzia fideiussoria.

#### **ART. 12 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI – PATTO DI INTEGRITA’**

La ditta, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Como” approvato con D.G.C. n°108 del 9 aprile 2014 consultabile



al seguente indirizzo internet:

[https://www.comune.como.it/export/sites/default/it/comune/amministrazione-trasparente/doc/Codice\\_comportamento\\_approvato.pdf](https://www.comune.como.it/export/sites/default/it/comune/amministrazione-trasparente/doc/Codice_comportamento_approvato.pdf) ed il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario - allegato materialmente al presente atto - approvato in schema con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 10/05/2018 in attuazione del paragrafo 3.1.13 del PNA 2013.

La ditta si impegna a trasmettere copia del codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Como, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART.13 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Como.

#### **ART.14 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso richiamo alle leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso

Per il Comune di Como

Per l'operatore